

STUDIO LEGALE
Avv. Pasquale Freddino
Via Nizza, 59 - 00198 Roma
Tel. 06.8555354 - 06.8841724
Fax 06.8555032

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 SS C.P.C.

con

istanza per l'autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c.

PER

dott.ssa ROBERTA PIERGIOVANNI (c.f.: PRGRRRT65D67Z224O), residente in Bologna, via San Giorgio n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Freddino del Foro di Roma (c.f.: FRDPQL79B27L259A) giusta procura allegata (all. A), nonché elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo: *pasqualefreddino@ordineavvocatiroma.org*;

- RICORRENTE -

CONTRO

ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, (c.f.: 80111810588) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Cesare Balbo n. 16, Roma (Pec PP.AA.: *protocollo@postacert.istat.it*).

- RESISTENTE –

.o0o.

Oggetto: revisione del punteggio conseguito nella procedura selettiva interna, per titoli, a complessivi n. 15 posti di “*Dirigente di ricerca*” di I livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (Codice identificativo ART15-DIRRIC-2024) - deliberazione n. DOP/787 del 12 agosto 2024 integrata da: DOP/812 del 9 settembre 2024, DOP/887 del 4 ottobre 2024; DOP/1057 del 29 novembre 2024 - Area di partecipazione: Funzioni di produzione statistica.

.o0o.

Indice:

In fatto (pagg. 2 – 4);

In diritto

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario (pagg. 4 - 5);



2) Sulla violazione della *lex specialis*, dei criteri di valutazione e dei principi di imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza e buona amministrazione (art. 97 cost.) - illegittimità della valutazione dei titoli (**pag. 5**);

2.1) Sulla mancata valutazione dei Lavori (Area C, Sottocategoria C1) nn. 2C1, 3C1, 5C1, 6C1.B2) In subordine - Rinnovo procedura concorsuale (**pagg. 5 - 7**);

2.2) Sulla mancata adeguata valutazione del Dottorato di Ricerca (Area D, Sottocategoria D1) (**pagg. 7 - 8**);

2.3) Sulla mancata/errata valutazione dell'Attività Ulteriore (Area F, Titolo F5 – BES Province) (**pagg. 8 - 10**);

2.4) Sulla palesemente incongrua valutazione del Curriculum Vitae (Area G) (**pagg. 10 - 11**);

3) Sulle conseguenze dell'illegittimità: rinnovazione della valutazione e/o risarcimento del danno (**pagg. 11 - 12**);

4) Sulla c.d. "*prova di resistenza*" e sul diritto all'inquadramento (**pagg. 12 - 13**);

Istanza per l'autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c. (pagg. 13 - 14);

Conclusioni (pagg. 14 -15).

IN FATTO

1. Con deliberazione n. DOP/787 del 12 agosto 2024 (all. 1 - Bando), l'ISTAT indiceva una procedura selettiva interna, per titoli, per complessivi n. 12 posti di Dirigente di ricerca di I livello professionale (Codice identificativo ART15-DIRRIC-2024), ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL relativo al personale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione per il triennio normativo 2002-2005. Detta procedura era suddivisa in tre aree: a) Funzioni di produzione statistica; b) Funzioni trasversali a carattere tecnico-scientifico; c) Funzioni giuridico - amministrative e funzioni di governance per l'Istituto e il Sistema statistico nazionale.
2. Successivamente, con deliberazione n. DOP/812 del 9 settembre 2024 (all. 2), venivano modificati i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande.
3. Con deliberazione n. DOP/887 del 4 ottobre 2024 (all. 3), i 12 posti a concorso venivano suddivisi per le tre aree concorsuali.
4. Infine, con deliberazione n. DOP/1057 del 29 novembre 2024 (all. 4), il numero totale dei posti veniva aumentato a n. 20 unità, di cui n. 15 da destinare all'Area "*Funzioni di produzione statistica*".
5. La Dott.ssa Roberta Piergiovanni, odierna ricorrente, dipendente dell'ISTAT presso la sede di Bologna, Galleria Cavour n. 9, con la qualifica di Primo Ricercatore – II livello professionale (matricola n. 4451), in possesso dei requisiti richiesti, presentava domanda di partecipazione



(n. 71678) in data 30 settembre 2024, prot. n. 2255492/24, per l'Area "*Funzioni di produzione statistica*" (all. 5 - Domanda di partecipazione).

6. Con deliberazione n. DOP/906 del 11 ottobre 2024 (all. 6), veniva nominata la Commissione esaminatrice per l'Area "*Funzioni di produzione statistica*".
7. Detta Commissione, con verbale n. 6 del 28 ottobre 2024 (all. 7 - Verbale Criteri), definiva i criteri analitici di valutazione dei titoli.
8. In data 20 dicembre 2024, con deliberazione n. DOP/1136 (all. 8 - Graduatoria), l'ISTAT approvava e pubblicava l'elenco dei vincitori per l'Area "*Funzioni di produzione statistica*".
9. La Dott.ssa Piergiovanni, con un punteggio complessivo di 76,55, non risultava inclusa tra i 15 vincitori.
10. L'ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria, Sig. Stefano Tersigni, otteneva un punteggio di 86,60.
11. Ritenendo di aver subito un pregiudizio a causa di una non corretta valutazione di alcuni titoli presentati, la Dott.ssa Piergiovanni presentava formale istanza di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi della L. 241/1990 (all. 9).
12. All'esito dell'accesso (all. 9bis), emergeva che la Commissione esaminatrice aveva omesso di valutare ovvero aveva erroneamente e/o insufficientemente valutato diversi titoli presentati dalla ricorrente, in palese contrasto con le previsioni del bando e con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
13. In particolare, le criticità riscontrate attengono a:

Lavori (Area C, Sottocategoria C1): Quattro lavori scientifici (identificati come 2C1, 3C1, 5C1, 6C1 nella domanda di partecipazione), pur essendo di significativa rilevanza e attinenza, non sono stati valutati o sono stati penalizzati in quanto presentavano codice ISBN/ISSN, requisito che il bando, per la categoria C1, escludeva (cfr. art. 3, all. 1 Bando). Tuttavia, come si argomenterà in diritto, tale esclusione formale appare irragionevole e in contrasto con il principio di parità di trattamento, stante una deroga concessa ad altra candidata per un vizio formale del CV (cfr. all. 12 - Verbale n. 16 Commissione, all. 13 – Verbale n. 17).

Titolo di Dottorato di Ricerca (Area D, Sottocategoria D1): Il PhD in "*Applied Economics e Industrial Organisation*" conseguito l'8 luglio 2010 presso la *UM Maastricht University School of Business and Economics* (Paesi Bassi) (all. 10), titolo di elevatissimo pregio e pienamente conforme ai requisiti, non è stato adeguatamente valorizzato, nonostante in precedenti selezioni ISTAT fosse stato attribuito il massimo punteggio (all. 11).

Attività Ulteriori (Area F, Titolo F5 - BES Province): L'attività relativa al progetto "*BES Province*" (all. 19), pur documentata e rilevante, non è stata valutata. Inoltre, si contesta un



possibile errore nel calcolo del punteggio complessivo dell'Area F, qualora il titolo F5, considerato non valutabile, sia stato incluso nel calcolo della media dei punteggi come titolo a zero punti (cfr. Istanza di autotutela, pag. 3).

Curriculum Vitae (Area G) (all. 14): Alla Dott.ssa Piergiovanni è stato attribuito un punteggio di soli 9,75 su 15 per il CV (all. 15 - Scheda valutazione Piergiovanni), palesemente incongruo rispetto alla sua consolidata esperienza professionale, alle responsabilità ricoperte (in particolare, il coordinamento dei Censimenti delle istituzioni *non profit* e delle Istituzioni Pubbliche negli anni 2022-2023) e ai punteggi massimi ottenuti in precedenti analoghe selezioni interne ISTAT (cfr. lettera f), all. 17).

14. Per tali ragioni, in data 17.03.2025, la Dott.ssa Piergiovanni, per il tramite del sottoscritto difensore, presentava formale istanza di riesame in autotutela all'ISTAT (cfr. Istanza di autotutela, all. 16), chiedendo la revisione dei punteggi attribuiti.
15. Ad oggi, la suddetta istanza non è stata riscontrata dall'ISTAT nonostante il termine di 30 giorni indicato;
16. La mancata e/o erronea valutazione dei suddetti titoli ha comportato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, pregiudicando la collocazione della ricorrente in posizione utile nella graduatoria finale. Come si dimostrerà (c.d. "*prova di resistenza*"), una corretta valutazione avrebbe consentito alla Dott.ssa Piergiovanni di superare il punteggio dell'ultimo vincitore (86,60) e di essere inclusa tra i 15 vincitori della selezione.

Tutto ciò premesso e considerato in fatto, si espongono le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del giudice ordinario.

In via preliminare, si afferma la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. La procedura selettiva in oggetto (ART15-DIRRIC-2024) è stata bandita ai sensi dell'art. 15 del CCNL del comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-2005, e riguarda una progressione interna per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore, partendo dal II livello. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, le controversie relative a progressioni di carriera che non comportano un mutamento di area professionale, ma solo un avanzamento all'interno della stessa area omogenea (come nel caso di specie, da Primo Ricercatore II livello a Dirigente di Ricerca I livello, entrambi profili di ricercatore), sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Lo stesso bando di concorso, nelle premesse, richiama la sentenza delle Sezioni Unite



della Corte di Cassazione n. 8985/2018, la quale ha stabilito che tali procedure costituiscono progressioni interne di livello. Tale principio è stato recentemente ribadito da Cass. Civ., Sez. L, n. 31293/2023, secondo cui: *“in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul discrimine tra passaggio di qualifica nell’ambito della medesima area professionale e passaggio in aree funzionali più elevate. [...] Nel caso di progressioni di carriera che non comportano un mutamento di area, ma solo un avanzamento all’interno della stessa area omogenea, le controversie relative all’esito e alla graduatoria finale delle selezioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”*.

.o0o.

2) Sulla violazione della *lex specialis*, dei criteri di valutazione e dei principi di imparzialità, parità di trattamento, ragionevolezza e buona amministrazione (art. 97 cost.) - illegittimità della valutazione dei titoli.

La Commissione esaminatrice, nel valutare i titoli presentati dalla Dott.ssa Piergiovanni, è incorsa in plurime violazioni della *lex specialis* (bando di concorso e relativi allegati, inclusi i criteri di valutazione specificati nel verbale n. 6), nonché dei principi generali che governano l’azione amministrativa e le procedure concorsuali, quali l’imparzialità, la parità di trattamento, la ragionevolezza e la buona amministrazione (art. 97 Cost.; L. 241/1990).

Tali principi impongono che le valutazioni siano coerenti, logiche, adeguatamente motivate e non discriminatorie (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 31293/2023; Cass. Civ., Sez. L, N. 16999/2019).

*** **

2.1) Sulla mancata valutazione dei Lavori (Area C, Sottocategoria C1) nn. 2C1, 3C1, 5C1, 6C1.

La ricorrente ha presentato, tra gli altri, quattro lavori scientifici (identificati come 2C1, 3C1, 5C1, 6C1 nella domanda) che, pur essendo di indubbia rilevanza scientifica e attinenza all’area concorsuale, non sarebbero stati valutati (o sarebbero stati penalizzati) in quanto muniti di codice ISBN/ISSN. L’Allegato 1 al bando, per la categoria C1 (*“Lavori prodotti nel profilo di ricercatore e/o tecnologo”*), specifica che si valutano *“altri lavori, a stampa e on line, di interesse tecnico-scientifico che non hanno ISBN/ISSN”*.

Tale interpretazione formalistica e restrittiva della *lex specialis* appare illegittima per violazione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza.

Infatti, come risulta dal verbale n. 17 (all. 13) della Commissione esaminatrice del 18 novembre 2024, relativo alla valutazione di altra candidata (Anitori Paola), l’Amministrazione ha consentito una deroga a un requisito formale previsto dal bando per la presentazione del



Curriculum Vitae. Il bando (art. 4, lett. g) comminava l'esclusione dalla valutazione per i CV non conformi (es. mancata data e sottoscrizione autografa).

Ciononostante, il verbale n. 17 attesta: *“In seguito alla comunicazione dell'Amministrazione della risoluzione del problema formale relativo al curriculum vitae della candidata, la Commissione procede con la valutazione della candidata Anitori Paola, matr. 4539.”* Tale candidata ha poi ottenuto un punteggio elevato (92,66), rientrando tra i vincitori¹.

Se l'Amministrazione ha ritenuto di poter superare un vizio formale per altra candidata, in applicazione dei principi di *favor participationis* e di prevalenza della sostanza sulla forma, non si comprende perché analoga flessibilità non sia stata adottata per i lavori della Dott.ssa Piergiovanni, la cui unica *“colpa”* sarebbe quella di aver pubblicato lavori di tale rilevanza da meritare un codice ISBN/ISSN. Tali lavori, se valutati, avrebbero potuto ottenere un punteggio significativo (nell'istanza di autotutela si ipotizza 2,70-2,80 punti ciascuno per i titoli 2C1 e 3C1, in linea con valutazioni per titoli analoghi in area B).

Di seguito la tabella esplicativa del punteggio dovuto:

Lavoro	Descrizione lavoro	Punteggio	Criterio 1 Individualità 32%	Criterio 2 Rilevanza 34%	Criterio 3 Attinenza 34%	Punteggio ricalcolato	Commento
Massimo voto ottenibile per ciascun titolo 2,5							
1	Lavoro transfrontaliero	1,50				1,50	
2	Inventario Sec 95 - Metodologie di stima degli aggregati di Contabilità Nazionale a prezzi correnti, Metodi e Norme, 2004, Istat		0,80	0,85	0,85	2,50	Il contributo si inquadra nella documentazione dei lavori per il benchmark 2000 dei conti nazionali (CN) collana Istat Metodi e Norme. Unico autore pp.130-152: contributo individuale alto, rilevanza alta per l'importanza della metodologia sviluppata per il calcolo di aggregati del PIL, in particolare per il settore economico delle Costruzioni e quello del Commercio; diffusione alta : procedure diffuse in ambito europeo (Task Force). La rivalutazione considera anche il punteggio attribuito ad altra collega che ha presentato nell'ambito delle pubblicazioni il suo lavoro presente nella stessa raccolta ottenendo 2,80 e 2,70.

¹ Senza i 15 punti valutati per il CV la candidata Anitori avrebbe raggiunto 77,66 e quindi non avrebbe vinto la selezione.



3	Metodologie di stima degli aggregati di CN, Metodi e Norme, n.51, 2011, Istat		0,80	0,85	0,85	2,50	Anche questo volume contiene le attività svolte dalla Contabilità Nazionale per la revisione straordinaria dei conti benchmark 2005. In particolare il lavoro della ricorrente riguarda il settore delle Costruzioni e del Commercio pp.167-180.
4	Benessere, la teoria economica	1,90				1,90	
5	A paradata-driven statistical approach to improve fieldwork monitoring: the case of Non-Profit Institutions census		0,15	0,65	0,85	1,65	Lavoro con più coautori, rilevanza del tema elevata (consente maggiore qualità del dato raccolto) e diffusione del contributo media (atti di convegno).
6	Evaluation of the Quality of Life: a Taxonomy		0,60	0,20	0,65	1,45	Lavoro con coautore, diffusione media (presentato in convegno internazionale a Breslavia), attinenza all'area concorsuale alta per tematiche trattate e innovativo filone di ricerca.
	Totale	3,40				11,50	
	Punteggio massimo per la sottocategoria 9	3,40				9,00	

Si chiede, pertanto, la valutazione di detti lavori in Area C, disapplicando in via eccezionale il vincolo formale, ovvero, in subordine, la loro valutazione nell'ambito del *Curriculum Vitae* (Area G), tenuto conto delle stringenti limitazioni di spazio imposte per la redazione del CV che non hanno consentito di dettagliare ogni singola produzione scientifica.

*** **

2.2) Sulla mancata adeguata valutazione del Dottorato di Ricerca (Area D, Sottocategoria D1).

La Dott.ssa Piergiovanni ha presentato un titolo di *Doctor of Philosophy (PhD)* conseguito presso la UM Maastricht University School of Business and Economics (Paesi Bassi) (all. 10). Il bando, all'art. 3 e all'Allegato 1, prevede la valutazione dei titoli di formazione, e il verbale n. 6 della Commissione attribuisce specificamente al "*D1. Dottorato di ricerca*" un punteggio di 3,00 punti (all. 7).

Nonostante l'elevata qualificazione del titolo e la sua piena attinenza, alla ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio (cfr. Verbale n. 32, all. 15) peraltro senza congrua motivazione ("*non valutabile in quanto non rispondente al requisito del bando*").



Si evidenzia che in precedenti procedure selettive ISTAT, il medesimo titolo era stato valutato con il massimo punteggio (ovvero 10 su 10, cfr. all. 11).

Tale difforme valutazione, in assenza di mutate condizioni o diverse previsioni del bando, appare illogica e irragionevole.

Di seguito la tabella esplicativa del punteggio dovuto:

Titolo	Tipologia	Titolo	Punteggio	Punteggio ricalcolato	Commento
1	D1	Dottorato di ricerca		3,00	TITOLO NON VALUTATO PhD, Economics & Industrial Organitazion, UM Maastricht University School of Business and Economics.
2	D4	Corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli di natura obbligatoria, uguali o superiori a 30 ore frequentati nell'attuale livello professionale	0,50	0,50	
3	D5	Corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli di natura obbligatoria, inferiori a 30 ore frequentati nell'attuale livello professionale	0,30	0,30	
4	D5	Corsi di aggiornamento professionale, esclusi quelli di natura obbligatoria, inferiori a 30 ore frequentati nell'attuale livello professionale	0,30	0,30	
		Totale	1,10	4,10	
		Punteggio massimo per la sottocategoria 5	1,10	4,10	

*** **

2.3) Sulla mancata/errata valutazione dell'Attività Ulteriore (Area F, Titolo F5 – BES Province).

Nell'Area F (*"Scheda di descrizione delle attività"*), la ricorrente ha descritto, tra le altre, l'attività F5 relativa al progetto *"BES Province"*. Tale attività non è stata valutata. L'Allegato 2 al bando specifica che le attività in Area F devono essere *"diverse e ulteriori rispetto a quelle inserite nei titoli e non supportate da uno specifico provvedimento/atto protocollato, ma attestate da un qualsiasi altro atto"*.

Le declinazioni del BES per i comuni Urbes, e quella legata alle province Bes Province, nascono per dare una lettura locale degli indicatori che, da una parte, possono essere utilizzati dagli amministratori locali per effettuare scelte di governance del territorio, e dall'altra gli stessi indicatori possono essere utilizzati per valutare i risultati dell'azione amministrativa. Nell'ambito BesProv quale componente del gruppo di lavoro (D08/15/DIQR/14/03/2014), Piergiovanni ha partecipato alle attività del progetto coadiuvando le province emiliano-romagnole e ha contribuito alla realizzazione dei fascicoli delle province di Bologna, Parma,



Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena per diverse edizioni. Progetto UrBes - Membro del nucleo misto Istat/Comuni per il consolidamento e sviluppo degli indicatori per la misurazione del benessere equo e sostenibile nelle città e componente del gruppo di lavoro interdipartimentale (22/DGEN/26/02/2014). In collaborazione con i Comuni dell'Emilia Romagna partecipanti al progetto per la realizzazione del rapporto, cura l'elaborazione di alcuni indicatori e l'analisi dei dati.

Come indicato nell'allegato 2 del bando, le attività andavano attestate diversamente dalla delibera, ma nella descrizione dell'attività si fa riferimento chiaramente ai relativi lavori realizzati in questo incarico e descritti nell'attività. Sono infatti reperibili online www.besdelleprovince.it/publicazioni/2014 in fascicoli senza codice ISSN relativi alle Province di Parma, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini (all. 19).

La Dott.ssa Piergiovanni ha allegato la delibera di costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale e ha descritto i lavori realizzati (fascicoli provinciali reperibili online), che costituiscono l'attestazione dell'attività svolta. Si chiede quindi la valutazione di tale attività.

Ma v'è di più, l'attività F5 ("*Le declinazioni del BES per i comuni Urbes, e quella legata alle province Bes Province*") è stata esclusa dalla valutazione, ma il suo valore pari a 0 è stato comunque incluso nel calcolo della media complessiva dell'Area F. Questo ha comportato un errore matematico che ha abbassato artificialmente il punteggio finale della ricorrente per tale categoria. Se un titolo non è valutabile, non deve essere incluso nel denominatore del calcolo della media, altrimenti si altera il risultato finale. Tale errore, di natura aritmetica, è palesemente sindacabile dal giudice e deve essere corretto (cfr. Tribunale Di Pisa, Sentenza n.709 del 25 Novembre 2024, all. 24).

Si chiede, pertanto, la corretta valutazione del titolo F5 o, il ricalcolo del punteggio dell'Area F sulla base delle sole attività ritenute valutabili.

Di seguito la tabella esplicativa del punteggio dovuto:

Attività	Descrizione	Punteggio	Criterio 1 Rilevanza 0-4	Criterio 2: Continuità 0,25 anno max 2,5	Criterio 3 Attinenza max 1,5	Criterio 4 Ambito naz./int. max 2	Punteggio ricalcolato	Commento
1		3,70					3,70	
2		3,80					3,80	
3		4,25					4,2	
4		3,50					3,50	
5	Bes delle province (2)		2,50	0,75	1,50	1,00	5,75	
	Totale	3,05					4,20	Media dei titoli



Punteggio max sottocategoria 10	3,05 (1)					4,20
---------------------------------	----------	--	--	--	--	------

*** **

2.4) Sulla palesemente incongrua valutazione del *Curriculum Vitae* (Area G).

Alla Dott.ssa Piergiovanni è stato attribuito per il *Curriculum Vitae* (Area G) un punteggio di soli 9,75 su un massimo di 15. Tale valutazione appare manifestamente sottostimata e irragionevole, soprattutto se confrontata con i punteggi ottenuti dalla ricorrente in precedenti procedure selettive interne ISTAT per progressioni di livello (ove aveva ottenuto il massimo del punteggio previsto dal bando appena due anni prima, all. 17) e tenuto conto dell'ulteriore significativa esperienza professionale e delle responsabilità maturate negli ultimi due anni. In particolare, nel biennio 2022-2023, la Dott.ssa Piergiovanni ha assunto la responsabilità della progettazione, coordinamento e realizzazione di due processi censuari di elevata complessità, quali il Censimento delle istituzioni non *profit* e il Censimento delle Istituzioni Pubbliche. Tali incarichi, che denotano elevate capacità gestionali, di coordinamento e scientifiche, avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzati nel CV.

Un punteggio così modesto non riflette il reale profilo professionale della ricorrente, la sua anzianità di servizio (in ISTAT dal 1994), la continuità e la rilevanza degli incarichi ricoperti. La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la valutazione dei titoli sia connotata da discrezionalità tecnica, essa deve comunque essere esente da vizi di illogicità manifesta o travisamento dei fatti (cfr. Cass. Civ., Sez. L, N. 6671/2019).

La stessa deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, garantendo trasparenza e imparzialità nell'assegnazione dei punteggi. Una valutazione così bassa, in presenza di un *curriculum* di tale spessore, denota una manifesta illogicità e un'irragionevolezza che legittimano il sindacato giurisdizionale

Di seguito la tabella esplicativa del punteggio dovuto:

Criteria	Punteggio attribuito	Punteggio rivisto	Commento	Elevato	Medio	Basso
----------	----------------------	-------------------	----------	---------	-------	-------



Criterio 1 Rilevanza e impatto		3,35	Valutazione: rilevanza medio-alta considerando gli incarichi avuti (componente di gruppi di lavoro nazionali e internazionali, incarichi di rappresentanza in ambito di Commissione Europea ed Eurostat (Delegata a partecipare ai lavori degli esperti delle statistiche finanziarie finalizzato all'approvazione del Regolamento Europeo per la ripartizione dei SIFIM; delegata a partecipare ai tavoli working party per i sistemi di deflazione); responsabilità di unità operativa poi di linee di attività (anche se non continuativa visto che in ambito dell'Ufficio Istat per l'Emilia Romagna, contrariamente alle sedi romane, non erano previste tali ruoli; nonostante questo ha sempre ricoperto ruoli di coordinamento nell'ambito degli incarichi ricevuti, ad esempio, Co-coordinatore censimento popolazione, Coordinatore censimento non profit, Coordinatore di diverse indagini basi territoriali, Classificazione attività ATECO.	3,75	2,50	1,20
Criterio 2 Multidisciplinarietà e innovazione		2,25	La multidisciplinarietà è dimostrata dai diversi ambiti di attività svolte in Istat: Conti nazionali dove ho implementato procedure di valutazione del valore aggiunto e di deflazione; sede Istat dell'Emilia Romagna dove si è occupata di numerose indagini e censimenti, di attività di rappresentanza sul territorio con gli altri Enti, promozione della cultura statistica a tutti i livelli dai bambini agli adulti, responsabile della progettazione e realizzazione della raccolta dati per i censimenti delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche. In ambito della ricerca si è occupata di innovazione e imprenditorialità delle imprese pubblicando su riviste nazionali e internazionali con impact factor (misura di autorevolezza della rivista).	2,25	1,50	1,00
Criterio 3 Leadership nella ricerca in produzione statistica		5,50	La valutazione è medio-alta considerato la corposa produzione statistica prodotta in 12 anni nella Contabilità nazionale, produzione e valore aggiunto dei settori economici quali Commercio e Costruzioni (complessivamente il 20% del PIL), nonché settore del Credito.	6,00	3,00	1,50
Criterio 4 Percorso formativo e culturale		3,00	Livello elevato testimoniato dalla multidisciplinarietà della formazione e produzione statistica: corsi di formazione in ambito statistico e manageriale (foglio matricolare), dottorato di ricerca dove ha sviluppato competenze in ambito statistico e econometrico dimostrate dai lavori e prodotti pubblicati in riviste nazionali e internazionali, partecipazione quale relatore in numerosi convegni, divulgazione e condivisione della cultura statistica in diversi ambiti.	3,00	2,00	1,00
	9,75	14,10				
Punteggio max per la sottocategoria 15	9,75	14,10		15,00	9,00	4,70

.o0o.

3) Sulle conseguenze dell'illegittimità: rinnovazione della valutazione e/o risarcimento del danno.

Le plurime illegittimità riscontrate nell'operato della Commissione hanno leso il diritto della Dott.ssa Piergiovanni all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative, impedendole di conseguire l'inquadramento nel profilo di "Dirigente di ricerca" di I livello professionale.



La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative in caso di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione (cfr. Tribunale Di Roma, Sentenza n.9606 del 24 Ottobre 2024, all. 22).

Il giudice, pur non potendosi sostituire al datore di lavoro nelle valutazioni discrezionali, può ordinare la rinnovazione della valutazione dei titoli presentati, qualora risulti che la commissione esaminatrice non ha rispettato i criteri di valutazione stabiliti o abbia commesso errori materiali o vizi logici.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia accertare l'illegittimità della condotta dell'ISTAT e, per l'effetto, condannare l'Ente alla rinnovazione della valutazione dei titoli della ricorrente, con corretta applicazione dei criteri e delle regole del bando, e alla conseguente revisione della graduatoria.

In via subordinata, qualora non fosse possibile la rinnovazione della valutazione o la revisione della graduatoria, si chiede il risarcimento del danno da perdita di *chance*.

La perdita di *chance*, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, è un'entità patrimoniale a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione, la cui perdita è risarcibile a condizione che ne sia provata la sussistenza (cfr. Tribunale Di Roma, Sentenza n.9606 del 24 Ottobre 2024, all. 22).

Nel caso di specie, le illegittimità commesse dalla Commissione hanno privato la Dott.ssa Piergiovanni di una seria e consistente possibilità di ottenere l'inquadramento superiore, data la sua posizione in graduatoria e l'entità degli errori di valutazione che, se corretti, l'avrebbero presumibilmente collocata tra i vincitori (v. Cass. Civ., Sez. L, N. 23365/2022, all. 23).

Inoltre, in caso di accertamento del diritto all'inquadramento superiore, la ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate a partire dalla decorrenza giuridica ed economica prevista per i vincitori, ovvero dal 1 gennaio 2024. Il diritto al trattamento economico superiore decorre dal momento in cui il rapporto avrebbe dovuto avere regolare esecuzione (v. Cass. Civ., Sez. L, N. 983/2020).

.o0o.

4) Sulla c.d. “prova di resistenza” e sul diritto all'inquadramento.

Le illegittimità sopra dedotte hanno comportato l'attribuzione alla Dott.ssa Piergiovanni di un punteggio inferiore a quello che le sarebbe spettato.

Una corretta e completa valutazione dei titoli contestati avrebbe determinato un incremento del punteggio tale da consentirle di collocarsi utilmente nella graduatoria dei vincitori per l'Area “Funzioni di produzione statistica”.



L'ultimo candidato risultato vincitore in tale area, il Dott. Stefano Tersigni, ha ottenuto un punteggio di **86,60**.

La Dott.ssa Piergiovanni ha attualmente un punteggio di **76,55**.

Si stima che la corretta valutazione dei titoli comporterebbe i seguenti incrementi:

- **Lavori (Area C1):** i quattro lavori, se valutati 2,5 punti ciascuno (massimo per C1), darebbero 10 punti, ma il massimo per l'area C è 9. Poiché attualmente i titoli in questione sono stati valutati 3,4, **l'incremento sarebbe di + 5,6**.
- **Area D – Formazione:** Dottorato (Area D1): attualmente non valutati; riconoscendo il massimo previsto, **l'incremento sarebbe di + 3 punti**.
- **Attività F5 (Area F):** se valutata positivamente (in ipotesi 5,75) **l'incremento sarebbe almeno di + 1,15 punti** ($3,7+3,8+4,2+3,50+5,75=20,95:5=4,20$ detratto quanto attribuito pari a 3,05) o se il ricalcolo della media fosse sulla base dei 4 titoli, **sarebbe + 0,75**.
- **Curriculum Vitae (Area G):** un incremento a 14,10 punti su 15 (in linea con precedenti valutazioni e l'esperienza) **comporterebbe un + 4,35 punti** rispetto a 9,75.

Di seguito il prospetto riassuntivo:

Area	Descrizione	MAX	Punteggio attribuito	Punteggio ricalcolato	Variazioni
A	Attività professionale	30	29,25	29,25	-
B	Pubblicazioni	14	14,00	14,00	-
C	Lavori	9	3,40	9,00	5,60
D	Formazione	5	1,10	4,10	3,00
E	Docenza e divulgazione	3	3,00	3,00	-
F	Attività	10	3,05	4,20	1,15
G	Curriculum vitae	15	9,75	14,10	4,35
H	Anzianità	14	13,00	13,00	-
Totale		100	76,55	90,65	14,10

La somma di tali incrementi porterebbe il punteggio totale della Dott.ssa Piergiovanni a 90,65, superando la soglia di 86,60 punti e collocandola tra i vincitori.

Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente alla corretta valutazione e/o rivalutazione dei titoli all'inquadramento nel profilo di Dirigente di Ricerca – I livello professionale, con la medesima decorrenza giuridica ed economica riconosciuta agli altri vincitori (1° gennaio 2024, come da art. 7 del bando e art. 2 della delibera di approvazione graduatoria).

.o0o.

Istanza per l'autorizzazione alla notificazione ex art. 151 c.p.c.



Il sottoscritto avv. Pasquale Freddino, nella qualità di procuratore della ricorrente premette quanto segue:

- La questione oggetto del giudizio riguarda la procedura selettiva finalizzata alla progressione di livello;
- la selezione in questione ha riguardato tutti di dipendenti inquadrati nella qualifica di Primo Ricercatore II livello;
- l'auspicato accoglimento del ricorso determinerebbe la riformulazione della graduatoria e la possibilità che la ricorrente avanzi in posizione migliore;
- i dipendenti attualmente collocati in graduatoria in posizioni più vantaggiose di quelle della ricorrente potrebbero, a seguito della riformulazione della graduatoria, essere da questa scavalcati;
- ai fini della corretta e completa istaurazione del contraddittorio è necessario procedere alla notifica del presente ricorso anche ai dipendenti potenzialmente controinteressati;
- il numero dei controinteressati è elevato e di ciascuno di loro non si conosce i recapiti il che rende impossibile o comunque molto gravoso procedere alla notifica nei modi ordinari;
- il ricorso alla notifica per pubblici proclami non garantisce ai controinteressati l'effettiva conoscenza del giudizio introdotto con il presente ricorso e, in ogni caso, detta notifica risulterebbe particolarmente onerosa per la ricorrente;
- la natura della controversia richiede un mezzo di notifica che assicuri una maggiore economia per le parti istanti e maggiore sicurezza per i destinatari;

Tutto ciò premesso chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzi il difensore a procedere alla notificazione del presente ricorso ai controinteressati ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dalla legge e, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, alla notifica mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ISTAT.

.o0o.

Tutto ciò premesso, la **Dott.ssa Roberta Piergiovanni**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ai sensi degli artt. 415, 1° comma, e 416, 1° comma, accogliere il presente ricorso, con l'effetto di:

1. In via preliminare, autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con le modalità indicate nell'apposita istanza ex art. 151 c.p.c;



- 2. in via principale**, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illogicità della valutazione operata dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna ART15-DIRRIC-2024, Area "*Funzioni di produzione statistica*", con riferimento ai titoli presentati dalla Dott.ssa Roberta Piergiovanni e specificati in narrativa (Lavori Area C1 nn. 2C1, 3C1, 5C1, 6C1; Dottorato di Ricerca Area D1; Attività Ulteriore Area F5; Curriculum Vitae Area G);
- 3.** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder valutati i titoli presentati alla domanda di ammissione alla selezione per cui è causa e per l'effetto, ordinare all'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica la corretta valutazione e/o rivalutazione dei suddetti titoli e la conseguente rideterminazione del punteggio complessivo da attribuire alla Dott.ssa Roberta Piergiovanni, con l'inserimento della ricorrente nella posizione spettante nella graduatoria finale con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche del caso;
- 4. in via subordinata**, nella denegata ipotesi di impossibilità di rinnovazione della valutazione o della revisione della graduatoria, condannare comunque l'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla ricorrente a causa della perdita di *chance* di conseguire la progressione di livello, da liquidarsi in via equitativa o secondo giustizia, parametrata al delta retributivo tra il "*Primo ricercatore*" II livello CCNL Enti di Ricerca ed il "*Dirigente di ricerca*" I livello del medesimo CCNL.
- 5.** Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di spese generali 15% e CPA come per legge, da distrarsi.

*** **

IN VIA ISTRUTTORIA:

In caso di contestazione si chiede:

- che venga esibita ex art. 210 c.p.c. la documentazione prodotta dalla ricorrente ed allegata alla domanda;
- che venga ammessa CTU volta a determinare l'esatto ammontare del risarcimento del danno dovuto secondo i parametri indicati.

*** **

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- all. A Procura alle liti;
- all. 1 Bando Dirigente di ricerca;
- all. 2 D03 812 DGEN 2024;
- all. 3 D03 887 DGEN 2024;
- all. 4 D03 1057 DGEN 2024;
- all. 5 Domanda di partecipazione_Procollo_71678_2255492-24;



- all. 6 D08 906 DEGN 2024;
- all. 7 Verbale n.6 commissione ulteriori criteri di valutazione;
- all. 8 Graduatoria DIRRIC Area produzione statistica - D09 1136 DGEN 2024;
- all. 9 Protocollo 0049242_25 - Modulo accesso agli atti DIRRIC2024;
- all. 9bis Roberta piergiovanni - invio documenti istanza di accesso agli atti della procedura art15-dirric-2024;
- all. 10 Attestato Dottorato;
- all. 11 Concorso 2011 II lp 2018 Valutazione PhD scheda Piergiovanni;
- all. 12 Verbale n.16 deroga bando;
- all. 13 Verbale n.17 deroga bando e scheda di valutazione;
- all. 14 CV Piergiovanni firmato;
- all. 15 Verbale n.32 scheda di valutazione Piergiovanni;
- all. 16 dott.ssa Roberta Piergiovanni c Istat - Istanza in autotutela ex l.n. 241 del 1990;
- all. 17 Verbale n.7 con scheda di valutazione PIERGIOVANNI prot.108808022;
- all. 18 Verbale 36 ELENCO punteggi candidati 30 pag-26-29;
- all. 19 BES 2014 fascicolo Ravenna;
- all. 20 CCNL RICERCA 2002 - 2005, art. 15, comma 6;
- all. 21 CCNL RICERCA 2006-09;
- all. 22 Tribunale di Roma, Sentenza n.9606 del 24 Ottobre 2024;
- all. 23 Cass. sent. 23365 del 2022;
- all. 24 Tribunale di Pisa, Sentenza n.709 del 25 Novembre 2024.

.o0o.

Ai sensi del D. Lgs. N. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed è di valore indeterminato, pertanto il **contributo unificato è pari ad € 259,00.**

Roma/Bologna, lì 16.06.2025

Avv. Pasquale Freddino

